



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 181 DEL 29/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA
DENOMINATA "7° MEDIOFONDO CITTÀ DI JESOLO 2026".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che il giorno 04 ottobre 2026 sul Lido di Jesolo è in programma una competizione ciclistica denominata "7° mediofondo Città di Jesolo 8° memorial Marsilio Sperandio";

Constatato che la manifestazione interesserà per l'accreditamento dei partecipanti e per la partenza della manifestazione l'area di Piazza Milano oltre alla prospiciente carreggiata sud di Piazza Milano;

Visto il programma della manifestazione e la componente di percorso che interessa il territorio del Comune di Jesolo;

Vista il modello unico prot. 2026/405 del 14/05/2026 nonché il piano della gestione della sicurezza, presentati da Dalla Pria Bruno in qualità di legale rappresentante della associazione organizzatrice A.S.D. MARINA CICLI SPERANDIO con sede a Jesolo in via Roma Destra 191;

Visto la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico n. 2026/221 DEL 08/06/2026;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 3, 5, 7, 9, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 - Codice della Strada in correlazione con gli articoli del Regolamento di Esecuzione,

O R D I N A

1. che dalle 7:00 alle 13:00 del 04/10/2026,
 - a. la **circolazione** veicolare sulla via **Levantina** in direzione est, possa essere deviata all'intersezione con la via Possagno sulla via Possagno;
 - b. la **circolazione** veicolare sulla via **Oriente** in direzione ovest, possa essere deviata all'intersezione con la via Olanda sulla via Olanda;
 - c. la **circolazione** veicolare sulla via **Altinate** in direzione ovest, possa essere deviata all'intersezione con la via Anasso sulla via Olanda;
2. che dalle 6:30 alle 14:00 del 04/10/2026, la **sosta** dei veicoli su entrambi i lati della carreggiata sud di **Piazza Milano** nel tratto da via Levantina a via Altinate, possa essere vietata con rimozione dei veicoli con spese a carico degli inadempienti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo indicato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.